



# Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva con il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015

A.C. 1770

Nota di verifica n. 119  
17 luglio 2019

## Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	1770
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015
Relatore per la Commissione di merito:	Cappellani
Gruppo:	M5S
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	No
Commissione competente :	III Affari esteri

## Finalità

Il disegno di legge in esame reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni dell'Accordo considerate dalla relazione tecnica e le ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

## Oneri quantificati dal provvedimento

(euro)

	A decorrere dal 2021
Art. 3, comma 1 del disegno di legge di ratifica	3.240 ogni quattro anni

## Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dell'Accordo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p><b>Le norme</b> dell'Accordo prevedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le definizioni di «coproduzione» e di «coproduttore» e l'individuazione delle «Autorità competenti» responsabili per l'applicazione dell'Accordo (articoli 1 e 2);</li> <li>che le coproduzioni realizzate ai sensi dell'Accordo siano considerate opere nazionali e godano dei medesimi benefici previsti dalle rispettive legislazioni, con l'obbligo delle rispettive Autorità competenti di comunicare all'altra parte il quadro degli</li> </ul>	<p>La <a href="#">relazione tecnica</a> quantifica gli oneri dell'accordo in relazione all'articolo 16 in cui si prevede l'istituzione di una Commissione Mista, che sarà composta per l'Italia da tre funzionari dell'area dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali.</p> <p>La Commissione si riunisce ogni due anni alternativamente nei due Paesi contraenti e comporta oneri per il Paese che invia la delegazione nel Paese che ospita la sessione dei lavori.</p>

aiuti e dei finanziamenti previsti dalla legislazione nazionale (articolo 3);

- la fissazione delle quote minime e massime da osservare nella contribuzione finanziaria dei coproduttori (articolo 9);
- l'istituzione di un organo consultivo, la Commissione mista, composta da funzionari dirigenziali, che si riunisce ogni due anni alternativamente nei due Paesi ed è incaricata di esaminare la sussistenza dell'equilibrio generale tramite constatazione dell'ammontare degli investimenti dei coproduttori e delle partecipazioni tecniche, artistiche e di mezzi (articolo 16).

Gli oneri per lo Stato italiano sono rappresentati dall'invio di tre funzionari dell'area dirigenziale italiana in Bulgaria, ogni quattro anni, a partire dal 2021, nell'ipotesi che nel primo anno (2019) la Commissione si riunisca in Italia, per un periodo di 5 giorni:

- pernottamento (120 euro al giorno x 4 notti x 3 pp.) = 1.440 euro;
- vitto (60 euro al giorno x 5 giorni x 3 pp.) = 900 euro.
- biglietto aereo A/R Roma-Sofia (euro 300 x 3 persone) = 900 euro;

**TOTALE: 3.240 euro.**

Le riunioni straordinarie della Commissione Mista costituiscono un'ipotesi puramente eventuale ed improbabile. In nessun caso dalla sua eventuale convocazione straordinaria discenderanno oneri per lo Stato poiché essa verrà convocata a Roma, senza oneri di missione per il personale delle Amministrazioni interessate. Nel caso in cui venisse convocata in Bulgaria, la partecipazione verrà garantita dal personale dell'Ambasciata d'Italia nel Paese, senza pertanto alcun onere di missione a carico dello Stato.

Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

**Le norme** dell'Accordo, inoltre, prevedono:

- i requisiti per l'ammissione ai benefici della coproduzione (articolo 4);
- che l'approvazione di un progetto di coproduzione non impegna le Autorità alla concessione del nulla osta di proiezione in pubblico (articolo 5);
- l'Allegato come parte integrante dell'Accordo di coproduzione (articolo 6);
- l'individuazione delle nazionalità dei produttori e di tutto lo staff coinvolti nella coproduzione cinematografica (articolo 7);
- i luoghi ove potranno essere realizzate le riprese (articolo 8);
- le quote minime e massime degli apporti finanziari dei coproduttori, che possono variare dal 20% all'80% del totale delle spese di ciascuna produzione (articolo 9);
- i dettagli tecnici relativi ai diritti di proprietà intellettuale e all'utilizzo e sviluppo dei negativi di ciascuna coproduzione cinematografica; precisa, altresì, che le coproduzioni cinematografiche devono prevedere sempre le versioni nelle lingue italiana e bulgara (articolo 10);
- la possibilità di realizzare coproduzioni cinematografiche con uno o più Paesi con

La **relazione tecnica** non considera le norme.

<p>cui l'Italia o la Repubblica di Bulgaria siano legate da un Accordo di coproduzione cinematografica ufficiale (articolo 11);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• norme in tema di importazione temporanea e riesportazione di attrezzatura cinematografica, nonché l'ingresso temporaneo ed al soggiorno di artisti e tecnici (articolo 12);</li> <li>• le regole sulla commercializzazione della coproduzione (articolo 13);</li> <li>• l'identificazione della coproduzione cinematografica nei titoli di testa dei film e nel materiale promozionale (articolo 14);</li> <li>• che le coproduzioni cinematografiche vengano di massima presentate ai Festival internazionali dalla parte maggioritaria della coproduzione (articolo 15);</li> <li>• che le disposizioni dell'Accordo non esonerano le Parti dai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale e dall'ordinamento dell'Unione europea (articolo 17);</li> <li>• le disposizioni per l'entrata in vigore dell'Accordo, la durata della sua validità, nonché le condizioni che si determinano nel caso di denuncia dell'Atto da una delle Parti (articolo 18).</li> </ul> <p>L'accordo si completa di un <u>Allegato</u> costituito dalle norme di procedura che regolamentano la presentazione delle istanze da parte dei coproduttori ed il loro rapporto contrattuale e in cui vengono elencati tutti i documenti da corredare all'istanza per la qualificazione, specificando, nel dettaglio, i requisiti che deve contenere il contratto di coproduzione concluso, con riserva di approvazione.</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<b>Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari</b>	<b>Elementi forniti dalla relazione tecnica</b>
<p><b>Articolo 3:</b> gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 16 dell'Accordo, pari a euro 3.240 ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2021, sono coperti mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri relativo al bilancio 2019-2021.</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> afferma che ai fini degli oneri previsti dalla norma, le relative risorse saranno iscritte nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, alla missione 1 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», programma 1.11 «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo», centro di responsabilità «Direzione generale cinema», azione «Promozione del cinema italiano», capitolo 6030 «Spese per acquisto di beni e servizi», in un piano gestionale di nuova istituzione.</p>

**In merito ai profili di quantificazione**, per quanto riguarda l'equiparazione delle coproduzioni alle produzioni nazionali, ai fini del godimento dei previsti benefici, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma - che tale riconoscimento riguardi l'accesso ai benefici medesimi nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente.

Con riferimento agli oneri derivanti dall'articolo 16 del Trattato (Commissione mista), si prende atto di quanto affermato dalla RT, ma si rileva che tali oneri, essendo direttamente riferibili a spese di missione, sono generalmente espressi in termini meramente previsionali, in quanto non comprimibili nell'ambito di un limite massimo di spesa. Sul punto andrebbe acquisita la valutazione del Governo. Quanto alla decorrenza del relativo onere, non si formulano osservazioni nel presupposto che trovi applicazione l'ipotesi della RT, in base alla quale la prima riunione della Commissione mista si svolgerà in Italia nel 2019.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si segnala che l'articolo 3, comma 1, del presente disegno di legge fa fronte all'onere derivante dall'articolo 16 dell'Accordo oggetto di ratifica, recante l'istituzione di una apposita Commissione mista tra le due Parti, quantificato in 3.240 euro ogni quattro anni a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021, che reca le occorrenti disponibilità.

In particolare, si fa presente che il predetto onere è connesso alla partecipazione della delegazione italiana alla istituenda Commissione mista - che, in base a quanto previsto dal citato articolo 16 dell'Accordo in esame, si riunisce ogni due anni alternativamente nei Paesi contraenti - e si verifica esclusivamente nel caso in cui i lavori del citato organismo abbiano luogo presso il Paese estero.

Ciò posto, si rileva che l'onere in parola, essendo direttamente riferibile a spese di missione, dovrebbe essere piuttosto espresso in termini meramente previsionali, in quanto non comprimibile nell'ambito di un limite massimo di spesa. In tale quadro, si segnala pertanto la necessità, in linea con i pareri in tal senso deliberati dalla Commissione bilancio in occasione dell'esame di disegni di legge di ratifica i cui oneri presentavano analoghe caratteristiche<sup>[1]</sup>, di riformulare il comma 1 dell'articolo 3 nel senso di specificare che si tratta di un onere "valutato in", anziché "pari a", come attualmente previsto dal testo in esame. Sul punto appare comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

Al fine di consentire la verifica della corretta determinazione della decorrenza dell'onere medesimo, appare infine necessario che il Governo assicuri che la prima riunione della Commissione mista, di cui alla citata disposizione dell'Accordo, avrà luogo in Bulgaria nell'anno 2021.

<sup>[1]</sup> Si vedano al riguardo, da ultimo, i pareri espressi dalla Commissione bilancio sui disegni di legge di ratifica nn. 1625 e 1626 nella seduta del 10 luglio 2019.